

**BREVI NOTE IN TEMA DI IMMUNITA' GIUDIZIALE:
PRESUPPOSTI APPLICATIVI, QUESTIONI
CONTROVERSE E NATURA GIURIDICA
(*)**

Andrea Annibalini

PREMESSA

Per l'operatore del diritto, sia esso parte pubblica o parte privata, assume precipua rilevanza l'istituto della c.d. immunità giudiziale, disciplinato dall'art. 598 c.p. che tratteggia i limiti della condotta penalmente irrilevante per eventuali offese pronunciate o contenute in scritti, nell'esercizio della funzione difensiva.

Istituto già conosciuto al diritto penale¹ e disciplinato anche dal previgente codice Zanardelli il quale, in maniera non troppo dissimile, all'art. 398 disponeva che «*Non si procede per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa, innanzi all'Autorità giudiziaria, concernenti la controversia; ma, oltre i provvedimenti*

disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice, pronunziando nella causa, può ordinare la soppressione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e, sull'istanza dell'offeso, assegnarli una riparazione pecuniaria».

In base all'intento dei compilatori del primo codice penale unitario, l'*animus defendendi* avrebbe portato ad escludere l'*animus iniuriandi*: pensiero criticato dalla dottrina coeva secondo cui, ben poteva coesistere l'animo di ingiuriare e persistere l'immunità stessa, prescindendo pertanto in tal modo da ogni criterio subiettivo².

Si giunge così all'attuale articolo 598 c.p.³ in virtù del quale, al primo comma

²Cfr. ALTAVILLA, *Trattato di diritto penale, delitti contro la persona*, III ed. Milano, 1927, 389 ss.; in senso contrario, F. CARRARA, *Programma, p.te speciale*, vol. III, Lucca, 1866, 102 ss.

³L'utilizzo lessicale dei termini contenuti nella rubrica dell'articolo, ovvero «*Offese in scritti e discorsi pronunziati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative*», non ha mancato di suscitare critiche nell'attenta dottrina, la quale ha evidenziato come gli «scritti» non possano pronunciarsi: MANZINI, *Trattato*

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

¹Per una rapida ed esauritiva descrizione storica dell'istituto, si rinvia a MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, v ed. agg. Vol. VIII, 464, nota 1.

«Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo».

Vi è concordia in dottrina⁴ e giurisprudenza⁵, anche costituzionale⁶, nel ritenere che il fondamento dell'esimente sia rinvenibile nella *libertas convicii*, ovvero nella garanzia per la libertà di discussione e di difesa, la quale diversamente potrebbe essere *«non efficiente e quindi non libera da preoccupazioni di possibili incriminazioni per offese all'altrui onore e decoro».*

ANALISI DELLA NORMA E QUESTIONI CONTROVERSE

Un tratto caratteristico dell'esimente in oggetto, è rappresentato dalla disposizione di cui al comma II, in virtù della quale *«Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della*

di diritto penale italiano, cit. nota 2. Più correttamente, lo stesso Autore dà atto come nel corpo del testo venga utilizzata l'espressione "scritti presentati".

⁴LONARDO, *L'immunità giudiziale nel nuovo codice penale*, Riv. Pen. 1932, 425 ss.

⁵*Ex plurimis*: Cass. Pen. Sez. V, 7 ottobre 2011 n. 48544

⁶Corte Cost. 128/1979

sentenza».

Si ritiene che la competenza ad emettere i provvedimenti sanzionatori summenzionati, spetti al giudice che pronuncia la causa nel merito⁷.

La cancellazione delle frasi offensive ed il risarcimento del danno sono due rimedi distinti, che perseguono due finalità diverse⁸, potendo il giudice ordinare la cancellazione della scrittura ritenuta offensiva e non disporre in merito al risarcimento del danno non patrimoniale e viceversa⁹.

Dall'analisi della norma si suole distinguere tra limiti soggettivi e limiti oggettivi.

Quanto ai limiti soggettivi, essa è applicabile alle *parti* ed ai loro *patrocinatori*.

Non sorgono contrasti in merito all'inapplicabilità della citata disposizione nei confronti del *giudice*¹⁰, il quale, sia nel processo civile sia in quello penale non assume la veste di *parte*; tale conclusione peraltro, si presenta in linea con la

⁷In dottrina, cfr. tra gli altri BELLAGAMBA - GUERRINI, *I delitti contro l'onore*, Giappichelli, Torino, 2010, 158; in giurisprudenza, si segnala Cass. Pen. Sez. V, 9 maggio 2008 n. 36627, inerente proprio ad impugnazione avverso una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rimini che prevedeva, oltre ad assoluzione *ex art. 598 c.p.*, anche la cancellazione delle espressioni offensive contenute nello scritto difensivo.

⁸Come chiarito da Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2002, n. 11063 pronunciatasi in merito alla fattispecie di cui all'art. 89 c.p.c. secondo cui la cancellazione *attua soltanto un fine preventivo, cioè di polizia generale, impedendo l'immanenza d'una causa di danno*

⁹Cfr. CHINDEMI, *Offese contenute negli scritti o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori: applicabilità della esimente dell'art. 598 c.p., Resp. Civ. e Prev.*, 2013, 2077 ss.

¹⁰Come già evidenziato dalla dottrina classica, essa risulterebbe infatti applicabile solo nei confronti dei soggetti che *rem in iudicium deducit*, o *contra quem res in iudicium deducit* (Così, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit. 469)

ratio della norma rinvenuta nella *libertas convicii*.

Una parte minoritaria della dottrina, ha escluso dalla portata applicativa dell'art. 598 c.p., il *Pubblico Ministero*, in quanto «*la libertà di lui nello svolgimento del suo alto compito non ha bisogno del manto d'impunità, che copre le parti*»¹¹, ponendo altresì l'accento sulla funzione pubblicistica del P.M., nonché sull'ontologica incompatibilità delle sanzioni applicabili in virtù del comma II dell'art. 598 c.p. Tuttavia, tale impostazione non può considerarsi condivisibile in quanto, nell'attuale sistema processuale, il Pubblico Ministero assume le vesti di *parte pubblica*¹²; la soluzione testé proposta, pare inoltre essere stata avvalorata dalla Corte Costituzionale, la quale indirettamente, ebbe modo di precisare che «*dal punto di vista soggettivo l'esimente non riguarda tutti i soggetti ma solo le parti nel processo, siano esse quelle pubbliche o quelle private, ed i patrocinatori di queste ultime*»¹³.

Con riferimento al profilo dei consulenti tecnici di parte, dottrina maggioritaria¹⁴ e giurisprudenza¹⁵ ritengono inapplicabile l'esimente *de qua*. Su tale assunto, è altresì orientata la Consulta, la quale ha dichiarato non

fondata nei termini sollevati per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. l'art. 598 c.p. laddove non prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte argomentando in ordine alla differenza tra consulente tecnico e patrocinatore, ritenendo che solo nei confronti di quest'ultimo trovi fondamento la libertà di discussione delle parti contendenti¹⁶.

In ordine al profilo oggettivo, la norma esaminata pone due tipologie di limiti: a) che le offese siano contenute o presentate dinanzi all'autorità Giudiziaria od Amministrativa; b) la pertinenza delle stesse con l'oggetto della causa.

Con il termine Autorità Giudiziaria o Amministrativa è stato inteso «*ogni organo, ordinario o speciale, esercitante un potere giurisdizionale, o che, come nel caso del P.M., collabori con gli organi giurisdizionali, con esclusione dei semplici ausiliari*»¹⁷.

Non si registra unanimità di orientamento in merito all'applicabilità della citata disposizione in caso di esposto presentato avanti un Ordine Professionale.

Parte della giurisprudenza¹⁸, ha così ritenuto che l'esimente di cui all'art. 598 c.p. non sia applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute

¹¹Così, FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, Società editrice libraria, Milano, 1939, 328; in senso contrario, PISTORELLI, *sub art. 598 c.p., Codice penale commentato*, IPSOA, 2006, 4111.

¹²Cfr. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2008, 62

¹³Così, C. Cost. 380 del 1999

¹⁴FIANDACA - MUSCO, *Dir. Pen. p.te spec.* Vol. II, *Delitti contro la persona*, 95; *Contra*, RAMPIONI, *Immunità giudiziale (art. 598 c.p.) e consulente tecnico*, *Cass. Pen.* 1977, 327 ss.

¹⁵Cass. Pen., Sez. V, 22 gennaio 2007 n. 13791; Cass. Pen., Sez. V, 9 dicembre 1975

¹⁶C. Cost. 128 del 1979

¹⁷Così, F. MANTOVANI, *Dir. Pen. P.te spec. I, Delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2008, 227

¹⁸Cass. Pen., Sez. V, 8 marzo 2015 n. 13262 (lettera inviata al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Ancona); Cass. Pen., Sez. V, 27 marzo 2013 n. 2013; Cass. Pen., Sez. V, 17 maggio 2012 n. 30329; Cass. Pen., Sez. V, 29 aprile 2010 n. 24003; Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio 2009 n. 31175; Cass. Pen., Sez. V, 16 ottobre 2002 n. 40725 (tutte relative ad esposti avanti all'Ordine degli Avvocati).

in esposti presentati avanti gli Ordini Professionali, sulla base di una duplice argomentazione: da un lato, perché l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare, e dall'altro lato perché deve trattarsi di *scritti difensivi in senso stretto* con esclusione di esposti e denunce.

In senso contrario, altra parte della giurisprudenza¹⁹, ha ritenuto che l'art. 598 c.p. possa applicarsi anche per offese avanti un Ordine Professionale, fornendone un'interpretazione estensiva; in particolare, il ragionamento seguito dal citato filone giurisprudenziale, si fonda sulla distinzione contenuta nell'art. 598 c.p. tra *Autorità giudiziaria* ed *Autorità amministrativa*, escludendo che per *Autorità amministrativa* possa intendersi il giudice amministrativo (a far data dall'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato del 1889) anch'esso facente parte dell'*Autorità giudiziaria*, con la conseguenza che, per *Autorità amministrativa* dovrà intendersi quella non giurisdizionale, sebbene decidente nell'ambito dei ricorsi amministrativi (gerarchico, in opposizione, straordinario al Capo dello Stato); e, ancora, confutando la giurisprudenza di senso contrario, argomenta che *«il concetto di parte è riferibile a chiunque sia portatore di un interesse*

¹⁹Cass. Pen. Sez. VI, 26 febbraio 2016 n. 13030 (con riferimento ad un esposto avanti all'Ordine degli Avvocati di Rimini); Cass. Pen., Sez. V, 15 aprile 2011 n. 28081 (con riferimento ad esposto avanti all'Ordine degli Avvocati); Cass. Pen., Sez. V, 25 settembre 2008 n. 44148 (con riferimento ad esposto avanti all'Ordine degli Avvocati); Cass. Pen., Sez. V, 8 luglio 2008 n. 33453 (con riferimento ad esposto avanti all'Ordine degli Avvocati); Cass. Pen., Sez. V, 3 giugno 1998 n. 6544 (fatispecie in merito ad illecito disciplinare notarile).

*(nel caso di specie leso dalla violazione disciplinare) tutelato dalla legge anche in forma mediata con il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa e perciò anche se si tratti, com'è palese, di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo: e del resto è noto che tutti i procedimenti amministrativi sono assoggettati al principio dell'istruzione "partecipata", ad eccezione di quelli espressamente menzionati dalla L. n. 241 del 1990»*²⁰.

Altra problematica emersa, attiene all'applicabilità della richiamata esimente per le offese contenute in un atto di citazione; come noto, l'atto di citazione deve essere dapprima notificato e, solo successivamente l'attore si costituirà in giudizio (mediante iscrizione a ruolo); pertanto, l'attore assume la qualifica di parte solo in un momento temporale necessariamente successivo rispetto alla notifica dell'atto di citazione.

Secondo un'interpretazione rigorosa, lo spirito dell'esimente risiederebbe nell'assicurare un dibattito giudiziario libero ed efficace, da esso esulando le offese contenute in atto di citazione che semplicemente precedono il contraddittorio, e sono provenienti da colui che potrà divenire parte ma ancora non lo è, oppure potrebbe non divenirlo affatto, come nel caso di mancata iscrizione a ruolo²¹. Tale interpretazione, è stata altresì avvalorata dalla Consulta la quale, chiamata a pronunciarsi dal Pretore di Milano sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p. nella

²⁰Cass. Pen., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 28081

²¹Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 1968

parte in cui non consentirebbe di applicare la menzionata esimente alle offese contenute in atto di citazione per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost, ha rigettato la questione proposita sostenendo che l'esimente in questione trovi ragione nell'evitare un pregiudizio che potrebbe arrecarsi all'ardore polemico della difesa, non sussistendo pertanto tale ragione in un momento antecedente l'instaurazione del contraddittorio²².

In una differente prospettiva, si registra tuttavia un opposto e maggioritario orientamento, emerso sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità²³, anche di matrice civilistica²⁴.

In sede di legittimità, l'opzione ermeneutica da ultimo richiamata è stata inaugurata dalla nota sentenza della Cassazione del 3 dicembre 2001, n. 7000, la quale, dopo aver ricostruito l'art. 598 c.p. quale «*applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p.,*» ha rilevato come «*tutti gli atti destinati all'esercizio del diritto di difesa, anche quando precedono l'apertura del procedimento, devono essere ricondotti all'immunità giudiziale, sia che si tratti di procedimento che si apre con ricorso al giudice sia che si apre con atto di citazione*».

Sulla stessa linea, pare altresì orientata la giurisprudenza felsinea la quale, criticando l'opposto orientamento in quanto estremamente agganciato al dato letterale della norma, non consentirebbe di coglierne appieno la

ratio, ovvero consentire un libero esercizio del diritto di difesa, cosicché in tale logica l'esclusione dell'esaminata esimente condurrebbe ad una limitazione del diritto di difesa sin dal suo momento iniziale²⁵.

In ordine al requisito dell'*attinenza* delle offese con l'oggetto della controversia, si conviene con autorevole dottrina per un'applicazione ampia «*ritenendosi sufficiente che tra le offese (del tipo sopraindicato) e l'oggetto del procedimento intercorra un nesso logico qualsiasi, onde esso non ricorre nei soli casi di offese del tutto estranee a tale oggetto, cioè occasionali [...]*»²⁶.

A seguito dell'abrogazione del reato di ingiuria, avvenuta per opera dell'art. 1 del dlgs. 15 gennaio 2016 n. 7, in caso di *offese* rivolte a *persona presente*, non dovrebbe trovare applicazione la previsione di cui all'art. 598 c.p. qualora alla stessa venga riconosciuta natura di causa di non punibilità in senso stretto, come da successiva analisi²⁷.

Non sorgono dubbi invece in merito all'applicazione dell'art. 598 c.p. qualora acceda al reato di diffamazione, ovvero l'ipotesi quantitativamente più frequente, non essendo stato il reato di cui all'art. 595 c.p. oggetto di *abolitio criminis*.

In giurisprudenza, si è ritenuta

²⁵Cfr. Uff. Indagini prel. Bologna, 15 dicembre 2008 n. 2256

²⁶Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale p.te speciale I, Delitti contro la persona*, cit. 227.

²⁷In una differente prospettiva, ovvero riconoscendo all'art. 598 c.p. natura di causa di giustificazione, alla liceità della condotta ad essa attribuita dovrebbe conseguentemente escludersi l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili così come prevista dall'art. 4 15 gennaio 2016 n. 7

²²C. Cost. 889 del 1998

²³Cass. Pen., Sez. V, 21 settembre 2004 n. 40452

²⁴Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 3 marzo 2010 n. 5062

applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. anche in ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza *ex art.* 343 c.p.²⁸, in sostanziale adesione con il pronunciamento operato dalla Consulta nella sentenza interpretativa di rigetto n. 380 del 1990.

Diversamente, è stata esclusa la portata applicativa dell'art. 598 c.p. con riferimento al reato di calunnia²⁹.

NATURA GIURIDICA E CONCLUSIONI CRITICHE

Non poche perplessità in dottrina ed in giurisprudenza, sono sorte in merito alla natura giuridica dell'esimente *de qua*.

Il Codice infatti, così come per le altre cause speciali di non punibilità *lato sensu* intese, demanda all'interprete il compito dell'inquadramento dogmatico.

Sul punto, l'esame verrà limitato alle due teorie principali³⁰, ovvero riferendosi alla causa di giustificazione ed alla causa di non punibilità in senso stretto.

Per l'opzione ermeneutica che rinviene

nell'art. 598 c.p. una causa di giustificazione³¹, l'offesa riferita dalla parte o dal patrocinatore, dovrebbe ritenersi scriminata, e pertanto lecita per l'intero ordinamento giuridico.

In altri termini, l'esercizio della libertà di discussione in sede giudiziale *ex art.* 598 c.p. costituirebbe un'applicazione estensiva del principio sancito dall'art. 51 del codice penale.

La teoria che rinviene nell'art. 598 c.p. una causa di giustificazione, non può tuttavia considerarsi condivisibile, dovendosi preferire l'opzione ermeneutica³² secondo cui l'art. 598 c.p. costituisca una mera causa di esenzione da pena, la quale farebbe permanere il carattere d'illiceità della condotta, sebbene ad essa non sia collegata alcuna sanzione di carattere penale.

In tale prospettiva, un primo argomento avanzato dalla dottrina maggioritaria sottolinea l'incompatibilità tra il regime delle cause di giustificazione ed i poteri

²⁸Così, anche recentemente, Cass. Pen. Sez. VI, 05 novembre 2015 n. 47282; in dottrina, cfr. CARPEGGIANI, *L'immunità giudiziale: diritto di difendere o licenza di offendere?*, *Crit. Pen.*, 1991, 3, 65. *Contra*: Cass. Pen. Sez. VI, 25 giugno 1969, *Riv. Ital. Dir. e Proc. Pen.* 1971, 518 ss.

²⁹Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 19 febbraio 2016 n. 15851; Cass. Pen. Sez. V, 30 giugno 2011 n. 31115

³⁰Invero, accanto alle interpretazioni ermeneutiche esaminate, vi è infatti altresì chi ha rinvenuto in essa una causa che esclude la sola antiggiuridicità penale (cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, p.te speciale I*, 2008, 224 ss.), ovvero chi l'ha definita alla stregua un'immunità giudiziale assimilandone la ratio all'immunità prevista dall'art. 68 comma I della Costituzione per le espressioni ei voti dati dal parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr. FOSCHINI, *La immunità giudiziale*, *Riv. Ital. Dir. e Proc. Pen.* 1951, 360 ss.; dello stesso Autore, anche *Limiti alla immunità giudiziale*, *Riv. Ital. Dir. e Proc. Pen.*, 1952, 130 ss.)

³¹MAGGIORE, *Principi di diritto penale vol. II p.te speciale*, Zanichelli, Bologna 1938, 680; FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit. 323; MESSINA, *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Libreria ricerche editrice, Roma 1953, 106 (cfr. in particolare nota 32).

³²Cfr. in dottrina: F. MANTOVANI, *Diritto penale p.te speciale I*, cit. 226; MUSCO, *Diffamazione non punibile ai sensi dell'art. 598 c.p. e formule di proscioglimento*, *Riv. Ital. Dir. e Proc. Pen.* 1971, 208 ss.; GAITO, *Ambito applicativo e natura giuridica della c.d. "immunità giudiziale"*, *Arch. Pen.* 1968, p.te II, 110 ss.; FIANDACA – MUSCO, *Dir. Pen. p.te speciale vol. II*, cit. 94 ss.; GIOVAGNOLI, *Studi di diritto penale p.te generale*, Milano, Giuffrè 2008, 957 ss.; CIPOLLA, *Nota a Cass. Pen. Sez. V 3 dicembre 2001, n. 700*, *Cass. Pen.* 3, 904 ss.; SPASARI, voce *Diffamazione e ingiuria*, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, 493 e ss.; LONARDO, *L'immunità giudiziale nel nuovo codice penale*, cit. 427; RAMPIONI, *Immunità giudiziale (art. 598 c.p.) e consulente tecnico*, *Cass. Pen.* 1977, 330; CARPEGGIANI, *L'immunità giudiziale: diritto di difendere o licenza di offendere?*, cit. 67; VASSALLI, voce *Cause di non punibilità*, *Enc. Dir.* VI, 632; NAPPLI, voce *Ingiuria e diffamazione*, *Enc. Giur. Treccani*, 10 ss.

sanzionatori o disciplinari riconosciuti in capo al giudice. Infatti, il comma II della citata disposizione, dispone che «*il giudice, pronunciando della causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale*»; se il comportamento della parte o del difensore fosse scriminato e quindi coperto da una causa di giustificazione, esso dovrebbe ritenersi lecito per l'intero ordinamento giuridico, con conseguente inapplicabilità di sanzioni di alcun tipo. E, ancora, altro argomento è sempre ricavabile dal lessico della norma esaminata, il quale fa riferimento ad espressioni, sia nella rubrica sia nel testo della disposizione, quali “offese”, “scritture offensive”, “persona offesa”: l'utilizzo dei citati termini sarebbe pertanto incompatibile con una causa di giustificazione che elidrebbe il requisito dell'antigiuridicità.

Vero è che l'adozione della teoria della scriminante, così come comparsa in giurisprudenza, consentirebbe in maniera più agevole un'estensione analogica di termini quale “parte”³³, posto che il procedimento analogico, sicuramente escluso per le cause di non punibilità in senso stretto³⁴, potrebbe, secondo certa interpretazione, ritenersi ammissibile in tema di cause di giustificazione³⁵. Tuttavia, non si

ritiene condivisibile derogare precise ricostruzioni dogmatiche per esigenze, seppur meritorie, di politica criminale.

Invero, ricostruita in termini di causa di non punibilità in senso stretto l'art. 598 c.p., risulterebbero in *subiecta materia* tutt'altro che esclusi gli spazi per una condotta scriminata, e ciò in virtù del generale principio di cui all'art. 51 c.p., nella sua più ampia espressione quale esercizio del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*

L'art. 51 c.p., dovrebbe così trovare attuazione in tutte le ipotesi in cui l'attività difensiva sia contenuta all'interno dei limiti della *verità, necessità o utilità difensiva e continenza linguistica* (con conseguente inapplicabilità di sanzioni di alcun tipo), mentre, qualora vi si trascenda da tali presupposti (sebbene con offese pur sempre concernenti l'oggetto della causa) troverà applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. in funzione integratrice e sussidiaria³⁶.

³³Come nel caso sopra esaminato, dell'atto di citazione.

³⁴Per via dell'art. 14 delle preleggi al codice civile, dovendo considerare le cause di non punibilità in senso stretto delle *leggi eccezionali*.

³⁵Cfr. sul punto, BELLAGAMBA, *I problematici confini della categoria delle scriminanti*, Giuffrè, Milano,

2007, *passim*.

³⁶In dottrina, per analoghe conclusioni, cfr. CARLONI, *La c.d. Immunità giudiziale quale linea di confine tra il pieno esercizio del diritto di difesa e l'uso gratuito di espressioni ingiuriose nell'ambito di una controversia giudiziaria*, *Cass. Pen.* 2010, 3474; BELLAGAMBA - GUERRINI, *I delitti contro l'onore*, cit.158